

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2021**

**158/2021/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON  
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 134671974**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1155<sup>a</sup> riunione del 20 aprile 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Energyka S.r.l. in liquidazione (di seguito: reclamante o Energyka) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 1° marzo 2017 (prot. Autorità 8182 del 2 marzo 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata con codice di rintracciabilità 134671974;
2. in data 13 marzo 2017 (prot. Autorità 9802 del 14 marzo 2017), il gestore ha trasmesso una nota avente ad oggetto “...risposta a reclami avanzati dalla società Energyka S.r.l...” del 10 gennaio 2017 e 1 marzo 2017, confermando che “...i reclami presentati risultano infondati e in quanto tali inaccoglibili...”;
3. con nota del 16 marzo 2017 (prot. 10315), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 21 marzo 2017 (prot. Autorità 11187 del 21 marzo 2017), il reclamante ha contestato la legittimità della nota trasmessa dal gestore in data 13 marzo 2017;
5. con nota del 24 marzo 2017 (prot. Autorità 12143 del 27 marzo 2017), il gestore ha inviato una comunicazione avente ad oggetto “...Comunicazione inerente il procedimento avviato in data 16 marzo 2017...”, in cui si è riportato integralmente alla “...memoria avente prot. 0158925 del 13/03/2017 già inoltrata...”;
6. in data 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12502 del 29 marzo 2017), il reclamante ha replicato alla suddetta comunicazione del 24 marzo 2017;
7. in data 30 marzo 2017 (prot. Autorità 13009 del 31 marzo 2017), il gestore ha, a sua volta, replicato alla nota del 28 marzo 2017;
8. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto informazioni in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
9. con nota dell’11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla citata richiesta del reclamante;
10. con nota del 19 marzo 2021 (prot. 129012), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
11. in data 31 marzo 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 19 marzo 2021, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 15098 del 31 marzo 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 15114 del 31 marzo 2021) corredata di detti allegati;
12. in data 9 aprile 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

#### QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
  - l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
  - l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima...*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lett. f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA.

#### QUADRO FATTUALE:

14. In data 2 novembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 480 kW, da realizzare in località “Piani La Giova”, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ);
15. in data 27 dicembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 134671974, che prevedeva la connessione “...*alla rete di Distribuzione con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa con nuova linea MT dedicata alimentata dalla CP POTENZA EST - DP001380470 TRV da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:*
- *connessione in derivazione dalla CP POTENZA EST dal TRV mediante nuova linea MT dedicata con costruzione di circa 8800 m di linea in cavo aereo elicord Al 150 mmq e di circa 100m di linea in cavo sotterraneo Al 185 per ingresso in CP e cabina di consegna;*
  - *stallo nel quadro MT della Cabina Primaria;*
  - *costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
  - *Linea/e bt ;*
  - *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linea...*”;
16. in data 10 gennaio 2017, Energyka ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;

17. non avendo avuto risposta entro il termine previsto, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

18. Il reclamante lamenta che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore nel preventivo del 27 dicembre 2016 non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto prevede la realizzazione “...di un elettrodotto di circa 9 (nove) chilometri: è abbastanza ovvio che tale opera, oltre ad essere fortemente impattante ed assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione, comporta inevitabilmente l’attraversamento di: i) numerose proprietà private; ii) una serie di zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d’acqua, zone a rischio frana, zone abitate, ecc.). Tutto questo si traduce evidentemente in una sostanziale impossibilità di realizzare il ridetto elettrodotto...”;
19. il reclamante evidenzia anche che “...per connettere l’impianto de quo alla rete elettrica di distribuzione occorre una tempistica eccessiva, quantificata in un minimo di «209 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA», ai quali bisogna aggiungere i tempi necessari a realizzare 9 (nove) chilometri di elettrodotto. Tale circostanza stride fortemente con le disposizioni del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 secondo cui «i gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete...”;
20. Energyka evidenzia, altresì, che “...nell’area in cui ricade il sito individuato per la realizzazione dell’impianto vi sono alcune linee BT ed MT esistenti che - considerando valida la STMG fornita dal gestore - parrebbe fossero tutte sature, almeno nel periodo che va dal 2 novembre 2016 al 27 dicembre 2016...”, ma, al riguardo, ricorda “...la circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione rappresenta un fenomeno illegittimo poiché derivante da una mala gestio ascrivibile esclusivamente ad ED...che “tiene in vita” prenotazioni di potenza relative a domande di connessione obsolete e che, quindi, andrebbero annullate...”;
21. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- a) ai sensi dell’articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.”... di fornire documenti idonei a motivare adeguatamente ed esaustivamente, giustificare e comprovare la saturazione totale ed effettiva, (dal ndr) 02/11/2016 ad oggi, delle linee BT ed MT e delle CP esistenti, ricadenti nel raggio di 9 (nove) chilometri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, di validare la STMG ...”;
  - b) nel caso in cui - in seguito a quanto sopra richiesto – la saturazione della rete “...risulterà essere illegittima, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT ...”.
  - c) “...al fine di ottimizzare al massimo, in maniera efficace ed efficiente, la scelta della localizzazione degli impianti di produzione...” “...di permettere ai produttori/richiedenti di poter conoscere a priori ed in maniera chiara

*(omettendo i dati c.d. sensibili) lo stato delle reti elettriche di distribuzione sul territorio (ad. esempio attraverso un portale strutturato ad hoc)...*

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

22. In primo luogo, il gestore evidenzia che la soluzione tecnica di connessione fornita *“...è quella di minimo tecnico alla data di elaborazione della stessa dato che sulla rete di distribuzione limitrofa all'area interessata dalla vostra iniziativa non era possibile prevedere ulteriori immissione in rete di potenza e di energia. Infatti risultavano essere saturi entrambi i trasformatori AT/MT della Cabina Primaria di Tricarico nonché il Trasformatore AT/MT della Cabina Primaria di Avigliano e le linee MT in uscita dalle suddette CP presentavano violazioni dei limiti di portata e di variazione di tensione. Inoltre, anche la linea MT denominata “Satnord”, in uscita dalla Cabina Primaria Potenza Est, presentava violazioni di tensione che la rendevano tecnicamente inidonea per la connessione richiesta...”*;
23. in relazione alle doglianze sulle tempistiche previste per la realizzazione della connessione, e-distribuzione dichiara che le stesse *“...sono state determinate tenendo conto di quanto stabilito nell'art. 10.1 del TICA in relazione alla tipologia dei lavori necessari per connettere gli impianti di produzione facenti parte del lotto...”*;
24. in relazione alla doglianza relativa alla costruzione di un elettrodotto di 9 Km, il gestore evidenzia che si tratta di soluzioni per la cui realizzazione *“...la normativa vigente (decreto legislativo n. 387/03) consente di poter acquisire nell'ambito della conferenza di servizi tutti i pareri e nullaosta necessari per la costruzione dell'impianto di rete...”*;
25. e-distribuzione repinge l'accusa di “mala gestio”, in quanto molte pratiche dal reclamante *“...ritenute annullabili non potevano considerarsi tali...”*;
26. in conclusione, il gestore ritiene che il reclamo debba essere respinto.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

27. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 27 dicembre 2016, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
28. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo le citate prescrizioni del TICA;
29. a tal fine è necessario accertare l'indisponibilità, all'epoca dell'emissione del preventivo, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
30. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione

- ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 27 dicembre 2016 - delle linee elettriche, in media e bassa tensione, più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione *de quo* alla data di elaborazione del preventivo stesso;
31. più in particolare, è stato chiesto al gestore di produrre la documentazione utile a comprovare l'indisponibilità delle linee elettriche MT ubicate nelle vicinanze dell'impianto di produzione da connettere, utilizzando la situazione della rete presente alla data di elaborazione del preventivo 134671974 (inviato al reclamante il 27 dicembre 2016), eliminando dalla stessa la potenza relativa alle pratiche di connessione eventualmente annullate o annullabili in applicazione del TICA;
32. a tal fine, il gestore ha, quindi, proceduto a riesaminare la situazione della propria rete per le linee MT esistenti comprese in un raggio di 8,8 km dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto di produzione del reclamante, eliminando dal proprio modello di simulazione la capacità associata alle pratiche di connessione annullate o annullabili in applicazione del TICA;
33. ed, invero, con la citata nota E-DIS-315/03/2021-0268136 (prot. Autorità 15098 del 31 marzo 2021), e-distribuzione ha comunicato di aver proceduto a *"...riesaminare la situazione di rete per le linee MT esistenti comprese in tale raggio e che quindi avrebbero potuto essere interessate dalla connessione del produttore. L'analisi svolta sulle suddette linee MT e relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione:*
- 1. Le linee MT "RIS\_Cancellara" e "Moltone", uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Genzano di Lucania", non erano disponibili per la connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse per entrambe le linee MT; al riguardo si allega una verifica del 14/11/2016 che documenta quanto innanzi riferito.*
  - 2. Le linee MT "Cancellara", "Irene", "Campo sportivo", "Serraguardia", "Crocevia" e "Municipio", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Avigliano" non erano disponibili alla connessione a causa delle violazioni della variazione delle tensioni lente ed assolute nonché della portata delle stesse. In particolare, oltre alle violazioni delle variazioni ammesse di tensione, per la linea MT "Irene" vi era anche il superamento della sua portata; inoltre, per tutte le linee veniva riscontrata la violazione della portata massima dell'alimentatore della "SM Pietragalla". Al riguardo si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di dicembre 2016 con la situazione di rete dell'epoca.*
  - 3. Le linee MT "Meriani" e "Moccaro", uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Avigliano" non risultavano disponibili alla connessione a causa delle violazioni della variazione delle tensioni lente ed assolute e della portata per la linea "Moccaro", mentre per la linea "Meriani" l'impossibilità alla connessione era dovuta alla saturazione della sua portata. Al riguardo si allega la verifica del 16/11/2016 che documenta quanto innanzi riferito.*

4. Le linee MT “S.Antonio”, “Stallone” e “Vaglio\_CP”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Tricarico”, non risultavano disponibili alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute, oltre al superamento della portata dell’alimentatore dello “SM Tolve”, sul quale si attestano le suddette linee. Al riguardo si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di dicembre 2016 con la situazione di rete dell’epoca.
5. Le linee MT “Vaglio”, “Del Duca”, “Acq.Romani”, “Sileo” e “Pallareta”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Potenza Est”, non risultavano disponibili alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Inoltre, per la linea “Del Duca”, l’indisponibilità alla connessione era dovuta anche a violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute, oltre che della portata. Al riguardo si allegano i calcoli di rete effettuati avendo riguardo al periodo temporale presente nel mese di dicembre 2016, debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire.
6. La linea MT “Satnord”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Potenza Est” non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ammesse. Al riguardo si allega la verifica eseguita il 05/12/2016 in occasione della esecuzione delle verifiche effettuate per la connessione dell’impianto di produzione in oggetto...”;
33. nella medesima nota e-distribuzione ha, altresì, dichiarato che “...tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP “Potenza Est”, sono state escluse dalle suddette verifiche...”;
34. con la citata nota del 31 marzo 2021 (prot. Autorità 15114 del 31 marzo 2021), il gestore, come evidenziato, ha allegato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;
35. pertanto, sulla base delle informazioni (e della relativa documentazione) acquisite agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 27 dicembre 2016, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
39. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede

- giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità;
40. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
  41. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 134671974;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*